Civile Ord. Sez. 3 Num. 21638 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 24/06/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11258/2024 R.G. proposto da:

Ma , Mar Ma ,
rappresentati e difesi dall'avvocato

-ricorrente-

contro

I Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

nonché contro

Ur Spa in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sez.dist.taranto n. 466/2023 depositata il 10/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dal Consigliere Gabriele Positano.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 26.09.2017, la società Gruppo Ma s.r.l., unitamente ai signori M , in qualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1947/2017 emesso dal Tribunale di Taranto per la somma complessiva di euro 57.880,33 in favore della società Ur S.p.a. e convenivano in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Taranto, per sentir dichiarare, oltre alle specifiche contestazioni, anche la nullità delle fideiussioni *omnibus* per illeceità della clausola n. 5 che prolungava i termini di cui all'art. 1957 c.c., in violazione del principio della concorrenza, tutelato dall'art.2 Legge 287/1990.

In particolare, gli opponenti lamentavano:

- il difetto di prova della continuità del rapporto dal 2008 in poi atteso che gli estratti conto allegati al ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. riguardavano il periodo dall'1 gennaio 2013 in poi,
- l'illegittimità delle condizioni economiche regolanti il conto corrente (spese, interessi e oneri), unilateralmente modificate ed applicate dalla Banca, • l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale in difetto di pattuizione scritta ed al tasso soglia anti usura, tenuto conto di tutte le voci di costo del denaro,
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
- l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in difetto di previsione contrattuale, • l'illegittimo esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca,
- l'applicazione dei giorni valuta sulle operazioni contabilizzate senza preventivo patto scritto,
- la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme disciplinanti l'abuso di posizione dominante ex l. n. 287/1990 con particolare riferimento alla clausola in deroga all'art. 1957 c.c., nel contempo eccependo la decadenza

Copia di cortesia - non ufficiale

prevista da detta norma; concludevano chiedendo - la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo opposto,

- l'accertamento e la declaratoria che il saldo del conto corrente n. 000011006755 intrattenuto dalla Gruppo Mai S.r.l. non era dovuto.

Si costituiva U S.p.A. e per essa la mandataria con rappresentanza Dc S.p.A., successivamente denominata Do S.p.A., contestando il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Alla dichiarazione di fallimento della Gruppo Ma S.r.l., pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 68/2017, seguiva la dichiarazione di interruzione del giudizio che veniva riassunto dai soli fideiussori.

Seguiva la costituzione di I S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. in virtù dell'art. 58 t.u.b.

Con sentenza del 14 ottobre 2020 il Tribunale adito rigettava l'eccezione di estinzione del processo; dichiarava nulle le fideiussioni prestate dagli opponenti e revocava il decreto ingiuntivo n. 1947/2017 D.I.; compensava le spese di lite tra tutte le parti.

In particolare, riteneva nulle le fideiussioni prestate dagli opponenti, contenenti all'art. 5 la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., poiché esse riproponevano, in maniera non ascrivibile ad un fenomeno spontaneo del mercato, clausole applicate in modo uniforme dalle banche aderenti all'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, co. 2 lett. a), l. n. 287/1990, come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.

I S.p.A., già denominata I S.p.A., e per essa - quale procuratrice - I S.p.A., già S.p.A., proponeva appello.

I signori I Ma si costituivano contestando il fondamento dell'appello.

Con sentenza del 10 novembre 2023 la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la opposizione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1947/2017 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto, che confermava.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori I [illegible] Mai propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.

Resiste con controricorso la I depositando memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.

Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Con unico motivo i ricorrenti denunziano che "La Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto è incorsa nelle violazioni di legge e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 I comma n. 3 codice di rito, in relazione ai seguenti motivi. La Corte territoriale, con riferimento alla clausola n. 5 del contratto di fideiussione sottoscritto tra le odierne parti, ha ritenuto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non fosse idoneo a provare l'esistenza dell'intesa a monte vietata dall'art. 2 legge 287/1990, oltre il periodo di verifica effettuata dallo stesso Istituto di Vigilanza; tale motivazione ha di fatto invertito l'onere della prova".

Lamentano che incombeva sulla banca l'onere di provare che la fideiussione rilasciata dai sig.ri Ma fosse legittima alla data in cui è stata realizzata e non fosse in contrasto con la normativa anticoncorrenziale di cui alla legge 287/1990, con la normativa consumeristica di cui alla direttiva europea n. 93/2013 e il d.lgs. 206/2005, con la normativa bancaria di cui al TUB.

Secondo i ricorrenti la motivazione offerta dalla Corte di Appello denota un atteggiamento favorevole adottato nei confronti della banca, esonerandola dall'onere di provare l'attualità della legittimità delle fideiussioni.

Nel noto contrasto delle fideiussioni alla normativa anticoncorrenziale rilevato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, il giudice del monitorio avrebbe dovuto svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle clausole del contratto stipulato tra le parti e presentato dalla banca per ottenere il decreto ingiuntivo, così come scandito dalla Cassazione sez. un. con sentenza del 6.4.2023, n. 9479.

Il motivo è inammissibile.

Va anzitutto osservato che i ricorrenti non indicano le norme asseritamente violate, facendo generico riferimento alla violazione di legge.

L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U n. 23745 del 28/10/2020 (Rv. 659448 - 01).

Nel caso di specie non è indicata né l'ipotesi ex art. 360 c.p.c. né le norme violate, giacché le doglianze si riferiscono a questioni non affrontate dalla corte territoriale e neppure dedotte nel giudizio.

Infatti, la questione dedotta dai ricorrenti è una contestazione del tutto nuova, che non allegano di avere sottoposto ai giudici di merito e neppure trascrivono ex art. 366 n. 6 c.p.c. riguardando la presunta natura vessatoria/abusiva della clausola n. 5 della fideiussione, con la quale le parti hanno previsto la deroga alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c., prorogando il termine di decadenza ivi previsto a 36 mesi richiamando i principi espressi dalla recente Sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023.

"Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi e a pena di inammissibilità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto" (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 28/10/2020, n. 23745).

In terzo luogo, l'argomentazione centrale della censura non è riferibile al caso in esame, poiché il giudizio in oggetto prende le mosse da una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo nella quale ogni questione di eventuale abusività di clausole negoziali poste a tutela di eventuali consumatori avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dagli opponenti.

I ricorrenti ritengono applicabile al caso in esame il principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 17/05/2022 rese all'esito delle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503 e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza secondo cui le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, ove sussista la qualità di consumatore del debitore ingiunto.

La questione, però, non è riferibile al caso in esame perché gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed hanno avuto la possibilità, in corso di causa, di far valere le proprie ragioni e, in particolare, l'asserito carattere abusivo di alcune clausole del contratto, in un giudizio a cognizione piena, potendo contare sull'assistenza qualificata dei propri difensori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non trova applicazione il principio espresso da questa Corte con la decisione a Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 sul "superamento" del giudicato implicito, non sussistendo, in ragione dell'avvenuta presentazione di opposizione, una condizione di debolezza da tutelare alla luce del principio di effettività; principio che -insieme al principio di equivalenza - può giustificare la disapplicazione delle norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata.

In sostanza, a prescindere dalla qualità di consumatore degli opponenti (circostanza contestata e anche essa del tutto nuova, e contraddetta dalla qualità di soci della società debitrice principale, menzionata in sentenza) il potere del giudice di merito di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l'obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme del codice di rito, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano l'ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale quello del contraddittorio e della certezza del diritto.

Infine, il motivo tende a sollecitare un sindacato in fatto sulla ricostruzione operata dalla Corte territoriale, non consentito in questa sede.

La Corte d'Appello, infatti, ha affermato che il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce prova privilegiata della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale limitata al periodo temporale oggetto dell'istruttoria, ossia tra il 2002 e il maggio 2005, e non può estendersi automaticamente a fideiussioni stipulate molti anni dopo.

Ha aggiunto che le fideiussioni sono state sottoscritte nel gennaio 2014, in un contesto temporale completamente diverso, rispetto al quale i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della persistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza né dell'applicazione uniforme di modelli contrattuali illeciti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rispetto a tale assunto, i rilievi dei ricorrenti pur formalmente riferiti a una presunta e non indicata violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in un'inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

All'inammissibilità del motivo consegue l'inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale